

COMUNE DI SALO'

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

del CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

I n d i c e

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di autorizzazione/concessione	3
Art. 3 - Tipologie di occupazione disciplinate	4
Art. 4 - Domanda di occupazione	6
Art. 5 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione	6
Art. 6 - Obblighi del concessionario	7
Art. 7 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione/concessione	8
Art. 8 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione/concessione	8
Art. 9 - Rinnovo dell'autorizzazione/concessione	9
Art. 10 - Commercio su aree pubbliche	9
Art. 11 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	9
Art. 12 - Classificazione delle strade	10
Art. 13 - Durata delle occupazioni	10
Art. 14 - Modalità di applicazione	10
Art. 15 - Soggetto passivo	11
Art. 16 - Agevolazioni	11
Art. 17 - Esenzioni	12
Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	13
Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	13
Art. 20 - Riscossione coattiva	14
Art. 21 - Sanzioni	14
Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie	15

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni/concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni ed esenzioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e le aree di proprietà privata assoggettate a servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico comunque convenzionato.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono da considerare aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di autorizzazione/concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione/concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione/concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga dell'autorizzazione/concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione dell'autorizzazione/concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni da parte dell'ufficio di polizia municipale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dei suoli, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un breve termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3

Tipologie di occupazione disciplinate

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- ◆ Passi Carrai
- ◆ Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- ◆ Spazi riservati al parcheggio privato
- ◆ Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio, edicole
- ◆ Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- ◆ Esposizione di merci all'esterno di negozi, arredo urbano in genere, pubblicizzato ed esposto a cura dei privati
- ◆ Ponteggi, attrezzature e materiali per effettuazione dei lavori edili
- ◆ Aree mercatali
- ◆ Distributori automatici

SOPRASSUOLO

- ◆ Tende parasole
- ◆ Cavodotti, elettrodotti e simili
- ◆ Impianti a fune per trasporto di merci e persone

SOTTOSUOLO

- ◆ Cisterne e serbatoi interrati in genere
- ◆ Cavodotti interrati
- ◆ Condotte e tubazioni interrate
- ◆ Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- ◆ Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi
- ◆ Sottopassi ed accessi sotterranei, rampe d'accesso a locali ad uso privato.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- ◆ Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici
- ◆ Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- ◆ Esposizione di merci alla rinfusa
- ◆ Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- ◆ Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi)
- ◆ Spettacoli viaggianti e circensi
- ◆ Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive, deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici

- ◆ Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi

SOPRASSUOLO

- ◆ Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- ◆ Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo
- ◆ Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- ◆ Ponteggi , attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili

SOTTOSUOLO

Pozzi, pozzetti, condutture, cavodotti interrati realizzati a carattere provvisorio

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda, indirizzata al Sindaco, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione/concessione.

2. La domanda di autorizzazione/concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentate che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) disegni e grafici, con relative misure, atti ad l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

3. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata l'eventuale cauzione richiesta dal Comune in relazione all'importanza di alcune tipologie di occupazione. Tale cauzione potrà essere fornita tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e sarà trattenuta a garanzia di eventuali danni provocati con l'occupazione medesima.

Art. 5

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione

1. Le domande di occupazione permanenti, temporanee e/o ricorrenti sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il responsabile del procedimento trasmette periodicamente ogni settimana all'ufficio della Polizia Municipale la copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo e del soprassuolo e all'ufficio tecnico settore strade, le domande attinenti occupazioni del sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

3. Entro il terzo giorno successivo all'inoltro dell'istanza di parere gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio comunale possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione dell'occupazione.

4. Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni, dopo aver acquisito i pareri di cui al comma precedente, procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni richieste ovvero a emettere il provvedimento di diniego entro il termine di conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. E' evidente che per le occupazioni temporanee ed occasionali il termine dovrà essere inferiore; quindi l'autorizzazione o diniego dovrà sempre precedere l'inizio dell'occupazione così come la richiesta dovrà essere presentata all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

6. L'atto di autorizzazione/concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione/ concessione di cui all'art. 4,
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali e' subordinata l'autorizzazione/concessione;
- c) la durata dell'autorizzazione/ concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione/concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;

Art. 6

Obblighi del concessionario

Il titolare dell'autorizzazione/concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione/concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione/ concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi dell'autorizzazione/concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;

f) versamento dell'eventuale cauzione fissata dal Comune in relazione alla rilevanza dell'occupazione autorizzata.

g) mantenere e lasciare in modo decoroso, come previsto dal Regolamento sull'arredo urbano, gli spazi, il suolo in autorizzazione e/o concessione.

Art. 7

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione/concessione

Sono causa di decadenza dell'autorizzazione/concessione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione/concessione del suolo o spazio pubblico concesso e le reiterate violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione/concessione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione/concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 8

Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione/concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione/concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione/concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di autorizzazione/concessione corrisposto senza interessi e non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ulteriore.

3. La procedura di revoca necessita dell'acquisizione dei medesimi pareri previsti per il rilascio dell'autorizzazione/concessione.

Art. 9

Rinnovo dell'autorizzazione/concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni /concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario, qualora non vi siano modifiche, deve inoltrare domanda di rinnovo almeno quindici giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo. Qualora vi siano modifiche l'autorizzazione dovrà essere richiesta nei modi e nei termini previsti dall'art. 4.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 10

Commercio su aree pubbliche (ambulanti e mercato)

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione/ concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ove tale autorizzazione non sia preesistente

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione/concessione per l'occupazione.

Art. 11

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le occupazioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo tariffe i cui criteri di determinazione sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione; -
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione/ concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale con decorrenza dall'esercizio successivo.

3. L'omessa o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;

Art. 12

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n ° 5 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. La tariffa per le strade della categoria di pregio è aumentata del 50% rispetto alla I^ categoria che

viene determinata con delibera della Giunta Comunale.

La tariffa per le strade di 2' categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^.

La tariffa per le strade di 3' categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^.

La tariffa per le strade di 4' categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^.

Per le occupazioni del mercato settimanale, considerata l'omogeneità del tipo di occupazione, viene determinata una tariffa unica indipendentemente dalla collocazione su vie e strade diverse.

Art. 13

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno od a fasce orarie.

Art. 14

Modalità' di applicazione

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a euro 0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46.

Successivamente la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del cinquanta per cento, così come previsto dal D.Lgs 446/97.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 15

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione/concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, canone gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune e' soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 16

Agevolazioni

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastati o sottostanti il suolo le tariffe ordinarie sono ridotte del 66,66 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee non consecutive (occupazioni mercato) non inferiori a 15 giorni nel corso dell'esercizio è prevista la riduzione del 20 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee che hanno una durata non inferiore a 15 gg consecutivi di occupazione è prevista la riduzione del 50 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate da produttori agricoli iscritti allo Scau che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e negozi nel periodo 01/10-31/3 la Giunta Comunale può deliberare una riduzione fino all'80%.
8. Per le occupazioni effettuate da spettacoli circensi la tariffa viene abbattuta dell'80%.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di autorizzazione/concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) i passi carrai;
 - d) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.
 - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico e di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto dell'autorizzazione/concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) le occupazioni di aree cimiteriali;

i) condutture idriche per fini agricoli;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 60 minuti;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

f) Sono inoltre esenti le occupazioni specificatamente esonerate con atto della Giunta Comunale: patrocinate dal Comune o quelle aventi valenza politica, culturale e/o sportiva, turistico-ricreativa.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione/concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato: "COMUNE DI SALO' VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP"

In caso di attivazione del servizio è ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso un'agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora

l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire due milioni.

Art. 19

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, in unica soluzione con le modalità previste nell'art. 18 comma 4 o anche con versamento diretto presso la Tesoreria comunale.
2. Se trattasi di autorizzazioni/concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a mille euro.

Art. 20

Riscossione coattiva

- I - La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 in un'unica soluzione.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 21

Sanzioni

1. Per le violazioni inerenti il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano le seguenti sanzioni:
 - a - Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dal canone dovuto.
 - b - Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
 - c - Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 ad euro 258,23 (ex art. 12 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche)
 - d - Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
 - e - Le sanzioni amministrative indicate alle lettere a, b, c, d sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della

sanzione e degli interessi moratori. Inoltre si applicano le altre eventuali riduzioni più favorevoli al contribuente previste da leggi, decisioni, sentenze successive all'adozione del presente regolamento.

f - Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento semestrale (Art. 12 D.Lgs. 472/1997).

g .- Le sanzioni indicate alle lettere a, b, c, d si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal gestore del servizio.

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1^a gennaio 2006.
